



COPIA

**COMUNE DI CONZANO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 17

**OGGETTO:** DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA REINTRODUZIONE DELLA TARSU ANNO 2013 IN DEROGA ALL'ART. 14, COMMA 46, DEL D.L. 06/12/2011 N. 201 COME CONVERTITO DALLA L. 214/2011 IN ESECUZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 102/2013, COME CONVERTITO NELLE LEGGE 24/10/2013, N. 124.

L'anno DUEMILATREDICI addì QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19,30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.ord.	cognome nome	carica	Presente	Assente
1.	DEMARIA Emanuele	Sindaco	Si	
2.	REFOSCO Marino	Consigliere	Si	
3.	SCARCINA Laura	Consigliere	Si	
4.	ZAI Gianluca	Consigliere	Si	
5.	LORIA Claudia	Consigliere	No	Si
6.	CALIGARIS Roberto	Consigliere	Si	
7.	ARDITI Enrica	Consigliere	Si	
8.	SCARRONE Ambra	Consigliere	Si	
9.	MASSAZA Roberto	Consigliere	Si	
10.	ROATI Claudio	Consigliere	Si	
11.	GAGLIARDONE Fabrizio	Consigliere	No	Si
12.	ROATI Claudina	Consigliere	Si	
13.	PETRARCHIN Benito	Consigliere	Si	
		<b>TOTALI</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Con l'intervento e l'opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nella seduta odierna con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 verrà approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2013-2015;

Premesso altresì che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale:

- impone la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- prevede una maggiorazione di €. 0,30/mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che per l'anno 2013 deve essere versata direttamente allo Stato (art. 10, commi 2 e 2-bis del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Ricordato che in attuazione della disposizione sopra citata ed ai fini dell'applicazione del nuovo tributo, questo Comune:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 23/04/2013 ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013, ha determinato le scadenze ed il numero delle rate di pagamento della TARES per l'anno 2013, e *stabilito altresì che ai fini del pagamento delle prime due rate i contribuenti avrebbero corrisposto quanto pagato ai fini TARSU per l'anno 2012, salvo conguaglio sull'ultima rata*, come di seguito riportato:

Scadenza	Ammontare
31/07/2013	56.295,50
31/10/2013	56.295,50
20/12/2013	Saldo

Tenuto conto che l'introduzione della TARES comporta un aumento generalizzato della pressione fiscale che colpisce in modo particolare alcune categorie di contribuenti per effetto di:

- obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- una diversa ripartizione dell'onere fiscale conseguente alla commisurazione della tariffa sulla base dei criteri contenuti nel regolamento approvato con DPR n. 158/1999, tale per cui si registrano picchi particolarmente elevati di aumenti rispetto alle tariffe TARSU soprattutto nei confronti dei nuclei familiari numerosi e delle utenze non domestiche quali bar, ristoranti, ortofrutta, pescherie, ecc.;
- maggiorazione di €. 0,30/mq per i servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che tale aumento, particolarmente gravoso nell'attuale fase di recessione economica, acuisce ulteriormente le difficoltà in cui versano le famiglie e le imprese, facendo crescere da un lato la richiesta di sussidi e, dall'altro, il rischio di chiusura delle attività produttive ed economiche con conseguente ulteriore perdita dei posti di lavoro;

Preso atto delle aspettative e delle richieste delle organizzazioni di categoria, degli operatori economici nonché di cittadini e lavoratori singoli e associati che avevano evidenziato forti preoccupazioni in merito all'impatto conseguente all'applicazione della Tares;

Preso atto altresì che il governo, con il DDL di stabilità per il 2014 (AS n. 1120) ha avviato una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe portare, nel 2014, alla sostituzione della TARES con il TRISE, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Richiamato l'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale, in tale contesto, concede ampi margini di manovra alle amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di:

- ✓ applicare la TARES con criteri meno rigidi di quelli contenuti nel DPR n. 158/1999, derogando ai coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti per le singole categorie, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga";

- ✓ introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle già previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011) che tengano conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE nonché l'introduzione di esenzioni per quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio;
- ✓ finanziare le agevolazioni attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea di contribuenti o, in alternativa, con risorse generali di bilancio. In questo ultimo caso le autorizzazioni di spesa non possono superare il 7% del costo complessivo del servizio;
- ✓ ritornare al regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, sia esso TARSU, TIA1 o TIA2, fermo restando l'applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato;

Ricordato che questo comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato la tassa smaltimento rifiuti di cui al Capo III del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale testualmente recita:

**Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)**

*4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.*

Preso atto che con la disposizione sopra citata i comuni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, possono reintrodurre la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al d.Lgs. n. 507/1993 stabilendo, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in deroga all'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000:

1. i costi del servizio e le relative tariffe;
2. la percentuale di copertura dei costi del servizio, che può anche essere inferiore al 100%, fermo restando che i costi eventualmente non coperti dal tributo devono essere assicurati con risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Tenuto conto che anche in regime di TARSU è comunque dovuta la maggiorazione per i servizi indivisibili di €. 0,30/mq prevista dall'articolo 14, comma 13, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011);

Richiamato l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) il quale ha da ultimo prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Atteso quindi che la facoltà prevista dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del d.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013) può essere deliberata entro il 30 novembre 2013, termine ultimo di approvazione del bilancio stabilito dalla norma sopra citata;

Ritenuto opportuno, per superare le criticità sopra evidenziate ed andare incontro ai cittadini, evitando gli aumenti che conseguirebbero all'introduzione della TARES, continuare ad applicare anche per l'anno 2013 la TARSU, quale prelievo applicato nell'anno 2012;

Atteso che tale scelta risponde anche ad una logica di semplificazione degli adempimenti tributari e dell'azione amministrativa, in quanto evita di istituire un tributo destinato ad essere applicato per un solo anno;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28/06/1995 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto comunque opportuno, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, assicurare per l'esercizio 2013 l'integrale copertura dei costi del servizio, come già accaduto negli anni passati, *comprensivo* dell'addizionale ex ECA;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 in data 02/12/2009 come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 20/06/2012, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state approvate le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2012;

Preso atto che la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2012 è stato pari al 100% come risulta dal rendiconto dell'esercizio 2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 23/04/2013;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 80 del 02/10/2013 ha approvato la bozza di bilancio di previsione 2013 e documenti di corredo;

Verificato che, sulla base delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti in vigore per l'anno 2012, il gettito previsto per il 2013 è quantificato in € 130.000,00 (comprensivo delle addizionali ECA e Provinciale);

Visto il prospetto riportato sotto la lettera a) relativo alla determinazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta minori entrate per il bilancio comunale, essendo comunque garantita l'integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7. del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (si astengono i consiglieri Roati Claudio, Roati Claudina e Petrarchin Benito) espressi nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) di applicare per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti in sostituzione della TARES ex art. 14 del d.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011);
- 2) di approvare, in applicazione dell'art. 61 del d.Lgs. n. 507/1993 e del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per un totale complessivo di € 135.669,00 dando atto che sono compresi nei costi del servizio

- anche quelli relativi allo spazzamento e lavaggio delle strade, in attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26;
- 3) di stabilire nel 95,82% la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente punto 2, corrispondente ad un gettito della tassa di € 130.000,00 *comprensivo* dell'addizionale ex ECA<sup>1</sup> oltre all'addizionale provinciale pari al 5%;
  - 4) di dare atto che per l'anno 2013 trova applicazione il Regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28/06/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - 5) di approvare le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2013 come risultanti dal prospetto allegato sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
  - 6) di stabilire la sospensione delle rate di pagamento TARES scadenti il 20/12/2013;
  - 7) di considerare i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARES 2013 come acconti su quanto dovuto a titolo di tassa smaltimento rifiuti, stabilendo che l'eventuale conguaglio a credito sarà regolato sulla prima rata utile del 2014;
  - 8) di inviare ai contribuenti il modello di pagamento aggiornato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, come previsto dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del d.L. n. 102/2013, stabilendo altresì le seguenti tempistiche di pagamento: 16/12/2013 rata a saldo;
  - 9) di dare atto che trova comunque applicazione la maggiorazione TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, con termine di pagamento della rata il 16/12/2013;
  - 10) di inviare entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del d.Lgs. n. 507/1993;
  - 11) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

---

<sup>1</sup> L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza era stata abolita a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall'articolo 14, comma 46 del d.L.n. 201/2011 (L. n. 214/2011). La facoltà concessa dall'articolo 5, comma 4-*quater*, del d.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013) di reintrodurre, in deroga al citato comma 46, il regime di prelievo applicato nel 2012, fa tornare in essere anche l'addizionale ex ECA, la quale se non computata come entrata a copertura dei costi del servizio rappresenta un onere aggiuntivo a carico dei contribuenti. Si tenga presente, a tal fine, che diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si sono espresse nel senso di computare ai fini della copertura dei costi del servizio l'addizionale ECA, in deroga al disposto contenuto nell'articolo 61, comma 1, del d.Lgs. n. 507/1993 (Corte dei conti Lombardia, n. 146/2009; Campania n. 182/2010 e n. 274/2011; Puglia, n. 89/2011).

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to DEMARIA Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCAGLIOTTI Pierangelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Publ. n. 642

Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 22/11/2013 e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI ESECUTIVITÀ'

Divenuta esecutiva il  
Conzano, lì

per decorrenza dei termini.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO** Art.49 D.Lgs. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

Li 14/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to Izzo Umberto

**PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Art.49 D.Lgs. 267/2000

Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge

li 14/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Scagliotti Pierangelo

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO** Art.151 D.Lgs. 267/2000

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

**ATTESTA** che sussiste la copertura finanziaria in merito all'impegno di spesa da assumere, per quanto di competenza.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Conzano li, 22/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

**Comune di CONZANO (Prov. Alessandria)**  
**UFFICIO TRIBUTI**

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**TARIFFE ANNO 2013**

Cat.	Descrizione	Tariffa unitaria Euro al mq.
1	Abitazioni civili	1,38
2	Alberghi, affittacamere, case di riposo, convitti, residence, caserme	1,79
3	Grandi magazzini, campeggi ed analoghi complessi attrezzati	1,44
4	Teatri e cinematografi	0,88
5	Circoli, sale da gioco bar tavola-fredda, birreria, sale da ballo	2,41
6	Ristoranti, pizzeria, spaghetteria, mense aziendali	3,43
7	Uffici privati, studi professionali in genere	0,96
8	Ambulatori, istituti di cura pubblici e privati limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali	1,85
9	Autorimesse, autosaloni	0,34
10	Negozi abbigliamento, cartoleria, articoli per la casa, colori e vernici, ferramenta, farmacia o ambulatorio farmaceutico, giocattoli, merceria, oreficeria, elettrodomestici	1,65
11	Materiali edili, idrosanitari all'ingrosso o al minuto, ambulanti non alimentari	2,13
12	Negozi alimentari, macelleria, fruttivendolo, commestibili, fiori e piante, ambulanti alimentari, commercio vini ingrosso e minuto, supermercati alimentari	3,71
13	Scuole elementari e medie	1,91
14	Assicurazioni e banche	1,57
15	Distributori di carburante	1,03
16	Locali ed aree per laboratori artigianali, falegnameria e lavanderia	1,11
17	Impianti sportivi	0,69
18	Barbieri e parrucchieri	2,05
19	Categorie economiche, industriali, artigianali in genere, commercio all'ingrosso	0,55
20	Officine in genere, gommisti	1,99
21	Laboratori artigianali alimentari quali gelateria, pasticceria, gastronomia	2,54
22	Locali ed aree sedi di enti pubblici, associazioni, ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale	0,83
23	Edicole e tabaccherie	4,25